

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19565 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 24/07/2018

ORDINANZA

204
2018
sul ricorso iscritto al n. 26437/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- ricorrente -

www.commercialistatelmatico.com

contro

con domicilio eletto presso lo studio del rag.

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Abruzzo n. 74/III/10, emessa depositata il 15 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio
2018 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo,

depositata il 15 luglio 2010, che ha parzialmente accoglimento l'appello del contribuente e respinto quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto per l'annullamento ^{di} un avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2003, era stato rideterminato il reddito e recuperate a tassazione le imposte non versate;

- dalla sentenza impugnata si evince che la rettifica della dichiarazione del contribuente, esercente attività di medico, era fondata sulle risultanze delle movimentazioni bancarie;
- il giudice di appello, confermando sul punto la valutazione del giudice di prime cure, ha ritenuto esenti dall'i.v.a. le operazioni contestate, ai sensi dell'art. 10, n. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e giustificati i prelievi effettuati dal contribuente;
- ha, invece, ritenuto non superata la presunzione che riconduce a reddito i versamenti effettuati sul conto corrente;
- il ricorso è affidato a due motivi;
- l'intimato non ha spiegato alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver la sentenza impugnata escluso l'applicabilità al contribuente, in quanto prestatore di servizi e non imprenditore, della presunzione che ricollega maggiori redditi anche ai prelievi bancari;
- il motivo è infondato;
- l'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente al momento della decisione di secondo grado, stabilisce che, in relazione ai rapporti ed alle operazioni (anche) bancarie, «sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture

contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni»;

- con sentenza del 24 settembre 2014, n. 228, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame «limitatamente alle parole "o compensi"», ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi fosse «lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito»;

- è, dunque, venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività, non essendo più proponibile l'equiparazione logica tra attività d'impresa e attività professionale operata, ai fini della presunzione posta dall'art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità per le annualità anteriori (Cass. 9 agosto 2016, n. 16697; Cass. 11 novembre 2015, n. 23041);

- grava, dunque, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, non potendosi fare ricorso della presunzione invocata;

- con il secondo motivo l'Agenzia deduce la violazione dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e 2697 c.c., nonché l'omessa motivazione, in quanto il giudice di appello ha escluso l'applicazione dell'i.v.a. sulle prestazioni rese dal contribuente per non aver l'Ufficio dimostrato l'inesistenza delle condizioni di esenzione;

- evidenzia, inoltre, l'immotivata affermazione del giudice del

gravame nella parte in cui ha ritenuto che dalle fatture rinvenute, afferenti all'erogazione di servizi ritenuti esenti, non è dato desumere che le (altre) prestazioni non fatturate dovessero avere per oggetto servizi di diverso contenuto;

- il motivo è, quanto alla violazione di legge censurata, inammissibile, e, quanto al vizio motivazionale, infondato;

- infatti, la ricorrente muove dall'erroneo presupposto che il giudice di appello abbia posto in capo all'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inesistenza delle condizioni di esenzione dall'imposta delle operazioni accertate, laddove, invece, la sentenza impugnata si limita a ritenere sufficientemente dimostrata, sia pure all'esito di un ragionamento presuntivo, la sussistenza della condizione di esenzione in considerazione dell'esito dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza e dell'esame della parte descrittiva delle fatture verificate, che non hanno evidenziato prestazioni assoggettabili all'i.v.a.;

- da tali elementi indiziari, la sentenza di appello giunge, con motivazione che si sottrae a censure sotto il profilo della coerenza logico-giuridica, alla conclusione che anche le prestazioni non fatturate avessero finalità di tutela della salute degli atleti;

- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

- in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa, nulla va previsto in tema di governo delle spese;

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1° febbraio 2018.